



COMUNE DI VIANO
Provincia di Reggio Emilia

***REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI
FINANZIAMENTI
E
BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI PUBBLICI
E
PRIVATI.***

INDICE

[CAPO 1](#): Finalità

[CAPO 2](#): Procedure

[CAPO 3](#): Settori d'intervento

[CAPO 4](#): Soggetti ammessi

[CAPO 5](#): Condizioni generali di concessione

[CAPO 6](#): Assistenza e sicurezza sociale:

- Premesse
- [TITOLO 1°](#) : Assistenza economica
- [TITOLO 2°](#) : Ammissioni in casa di riposo o protette per anziani o inabili
- [TITOLO 3°](#) : Assistenza domiciliare

[CAPO 7](#): Attività sportive e ricreative del tempo libero

[CAPO 8](#): Sviluppo economico

[CAPO 9](#): Attività culturali ed educative

[CAPO 10](#): Tutela dei valori ambientali

[CAPO 11](#): Interventi straordinari

[CAPO 12](#): Disposizioni finali

CAPO 1° FINALITA'

ART. 1

Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 199 , n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche.

ART. 2

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

CAPO 2° PROCEDURE

ART. 3

La Giunta Comunale stabilisce con propria deliberazione la concessione di contributi o di altri benefici a seguito di istanze scritte.

ART. 4

1)Le istanze possono essere promosse, oltre che dai soggetti interessati, anche dagli uffici comunali competenti purché ricorrano le condizioni indicate nel presente Regolamento.

2)Esse devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

ART. 5

1)Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente e da questo rimesse alla Giunta Comunale.

2)La Giunta tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio stabilisce il rigetto dell'istanza o del suo accoglimento, determinando in questo caso la misura del contributo da concedere, nonché la liquidazione del medesimo.

ART. 6

Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative, che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti ed in contrasto con le norme regolamentari o che posseggono fini di lucro.

CAPO 3° SETTORI D'INTERVENTO

ART. 7

1) I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura e informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

CAPO 4° SOGGETTI AMMESSI

ART. 8

1) Le concessioni di convenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti sussistendo le motivazione per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di persona giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

2) Su casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso le altre comunità italiane o straniere da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere alle iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

CAPO 5° CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

ART. 9

1) Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e le misure dell'intervento richiesto.
All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento.

2) L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

ART. 10

Per fronteggiare le situazioni di bisogno non differibili nel tempo per l'erogazione del contributo "una tantum" non superiore a L: 200.000 (duecentomilalire) sarà effettuata sulla base di proposte scritte dal responsabile del settore competente, controfirma dal Sindaco o Assessore competente e dal Segretario Comunale.

ART. 11

1) Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività, l'istanza deve essere corredata dal programma annuale di attività nonché dal relativo preventivo finanziario.

2) Qualora i soggetti di cui al punto 1) avessero già fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, essi dovranno presentare il rendiconto relativo alla gestione precedente.

ART. 12

1) Per gli Enti pubblici e privati, le associazioni e i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle.

2) Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento in manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune stesso.

3) La concessione dell'intervento è vincolata dall'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

ART. 13

1) Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2) Il patrocinio in manifestazioni, iniziative e progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.

3) La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni, per questi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.

4) Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO 6° ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

PREMESSE

Nel settore dei servizi socio-assistenziali, a seguito della politica dell'Amministrazione Comunale tesa nel corso degli anni a ricercare proposte sempre più adeguate alle esigenze che si evolvono e si manifestano nelle dinamiche sociali, si sono venuti a modificare i tradizionali servizi ed interventi assistenziali e nel contempo altri sono stati istituiti allo scopo di dare risposta ad una molteplicità di esigenze, non solo di carattere assistenziale, ma anche di integrazione e crescita culturale, evidenziate da soggetti: anziani, disabili e, in senso lato, anche da nuove aree di emarginazione sociale.

Si rende quindi necessaria una ridefinizione di tutta la materia assistenziale e dei servizi sociali per dare adeguata risposta alle esigenze ed ai bisogni che emergono dalla popolazione, individuando chiaramente i punti decisionali e ridefiniscono i criteri di assistibilità e di accesso dei cittadini ai servizi.

Si ritiene, pertanto, di procedere sulla base della normativa esistente e avuto riguardo particolare alla L.R. n. 2/85 ad una ridefinizione nella materia socio-assistenziale secondo le seguenti attività:

-Assistenza economica.

-Ammissioni in casa di riposo o protette per anziani o inabili.

-Assistenza domiciliare.

TITOLO 1° ASSISTENZA ECONOMICA

ART.14

1)L'Amministrazione Comunale attua interventi di assistenza economica nei confronti di persone anziane e adulti che versano in disagiate condizioni economiche anche in adempimento delle competenze derivanti dal D.P.R. 24/7/77 n. 616.

2)Possono richiedere assistenza economica cittadini residenti che:

- percepiscono esclusivamente redditi da pensione o siano in condizioni, anche temporanee, di bisogno economico in quanto in attesa di pensione di reversibilità, di invalidità ecc.

- siano totalmente inabili ad un proficuo lavoro per età o abbiano riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa ai 2/3 e di fatto non svolgono attività lavorative.

- abbiano i parenti di primo grado in condizioni economiche tali da non provvedere al loro mantenimento.

- si trovino in particolari condizioni di disagio economico.

3)ogni caso, va valutato con riferimento alla situazione economica dei parenti (genitori, figli, coniuge) ed in relazione alla analisi concreta dei rapporti familiari.

Pertanto nella erogazione dei sussidi economici, siano essi ordinari che straordinari, occorre che sia valutata la possibilità di intervento dei familiari anche non conviventi, onde evitare interventi discriminanti verso congiunti che convivono con familiari bisognosi.

ART. 15

1)L'intervento economico può essere continuativo o straordinario.

Deve essere considerato continuativo il sussidio erogato periodicamente, anche per un lasso di tempo determinato, a titolo di assegno necessario per la sussistenza dell'assistito.

Il sussidio continuativo può essere concesso per il periodo massimo di un anno ed è rinnovabile se persiste il bisogno.

2) Si intende per intervento economico straordinario il sussidio erogato a favore degli adulti, singoli cittadini o nuclei, in condizioni di bisogno temporaneo ed indifferibile.

Tale sussidio "una tantum" straordinario può essere concesso in situazioni di comprovato bisogno socio-assistenziale per fronteggiare tutte quelle condizioni di ausilio o emergenza e temporaneo bisogno, non riconducibile agli interventi erogati da altri Enti.

ART. 16

1) Prima di procedere all'esame di ogni richiesta di assistenza economica, dovrà essere verificato che l'intervento non sia di competenza di altri Enti.

2) Nel caso si riscontri il diritto del cittadino a fruire del contributo richiesto da parte di altre istituzioni. Dovranno essergli fornite le indicazioni e la collaborazione necessaria al soddisfacimento del medesimo.

ART. 17

Nell'erogazione dei sussidi continuativi o straordinari riferiti all'esercizio delle funzioni trasferite al Comune ai sensi del D.P.R. 24/7/77 n. 616, a favore di categorie protette, occorre, dove è possibile, riassorbire gli interventi economici all'interno delle forme di assistenza già propria dell'Amministrazione Comunale, fermo restando il diritto privilegiato della specifica categoria protetta, nonché la prosecuzione degli interventi assistenziali specificatamente previsti da leggi vigenti.

TITOLO 2°

AMMISSIONE IN CASA DI RIPOSO O PROTETTE PER ANZIANI O INABILI

ART. 18

L'entrata in Casa di Riposo o Casa Protetta deve essere intesa come soluzione limite, quando cioè è impossibile trovare reali alternative assistenziali che favoriscono la permanenza dell'anziano nel proprio ambiente.

ART. 19

L'entrata in Casa di Riposo va destinata con priorità alle persone non autosufficienti per le quali è indispensabile una tutela, un aiuto, un'assistenza a livelli intensi e continuativi.

ART. 20

La possibilità di ammissione in Istituto, non deve essere esclusa a priori in situazioni di autosufficienza. In questi casi va proposto in alternativa il Servizio di Assistenza Domiciliare anche intensivo, al fine di allontanare il rischio della istituzionalizzazione.

ART. 21

1) Nella scelta della Casa di Riposo o Casa di Protetta sarà data priorità a quella esistente sul territorio comunale e a quelle esistenti nel territorio della U.S.L. n. 12.

2) L'anziano che richiede l'ammissione, potrà eccezionalmente e transitoriamente essere collocato in situazioni esistenti sul territorio della Provincia, quando è impossibile reperire un posto letto nelle strutture

della zona e quando le condizioni psico-fisiche e familiari dell'anziano stesso richiedono una collocazione urgente, perché non realizzabile alcun intervento assistenziale domiciliare.

ART. 22

1) Il ricovero può essere autorizzato nei seguenti modi:

a) sistemazione definitiva, quando presumibilmente le condizioni di autosufficienza sono da intendersi irreversibili;

b) collocazione temporanea, determinata da particolari condizioni che limitano nel tempo le esigenze assistenziali intensive e quando dette prestazioni non trovano soluzioni all'interno delle prestazioni del servizio di Assistenza Domiciliare;

c) In ogni caso il ricovero temporaneo deve sussistere solo in presenza delle condizioni che l'hanno determinato: in assenza di queste, deve essere garantito il rientro dell'anziano nel proprio ambiente.

ART. 23

In adempimento a quanto previsto dal precedente articolo, dovrà realizzarsi tra il personale del Servizio Domiciliare e quello della Casa di Riposo una indispensabile collaborazione al fine di garantire continuità di programmi rivolti all'anziano.

ART. 24

1) Tutti gli anziani che entrano in istituzione dovranno contribuire alle spese di mantenimento versando parte della pensione di cui sono titolari, dedotta la somma lasciata all'anziano e determinata dall'Amministrazione comunale, tenuto conto delle indicazioni previste dalla L.R. n 2/85, nonché delle reali esigenze dell'anziano che entra in struttura.

2) L'amministratore comunale non interviene nel pagamento della retta nel caso che la pensione sia sufficiente a coprire la retta e quando sussistono condizioni di autosufficienza che possono trovare soluzioni nel Servizio di Assistenza Domiciliare.

ART. 25

1) Al mantenimento dell'anziano in istituzione dovranno inoltre concorrere anche i parenti tenuti per legge al mantenimento come previsto dall'art. 433 del Codice Civile.

2) All'atto della domanda per l'ammissione in Casa di Riposo o Casa Protetta dovranno essere illustrate ai familiari le modalità inerenti alla compartecipazione al pagamento della retta.

3) Gli stessi dovranno sottoscrivere un impegno a far fronte al pagamento della quota di loro spettanza.

ART. 26

Al fine di stabilire le rispettive quote di cui il precedente art., dovrà essere presentata la denuncia dei redditi (mod. 740 e 101) di tutti i parenti tenuti per legge al mantenimento, ivi compresi i redditi di qualsiasi natura, quali pensioni di guerra, rendite INAIL, di accompagnamento, di proprietà ecc.

ART. 27

Nel caso di anziani soli e non insufficienti proprietari di beni immobili il Comune si farà carico della retta di mantenimento solo nel caso in cui l'anziano accenderà ipoteca volontaria a favore del comune sui beni stessi, con le modalità e nei termini che verranno fissati con apposita deliberazione del consiglio comunale.

ART.28

L'autorizzazione all'entrata in casa di riposo viene deliberata dalla giunta municipale, sentito il parere dell'ufficio assistenza e servizi sociali .

ART.29

Le condizioni socio finanziarie degli anziani ricoverati in casa di riposo e per i quali l'ente locale interviene economicamente per la retta di ricovero verranno verificare annualmente.

TITOLO 3° ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 30

Il servizio di Assistenza domiciliare si prefigge di conservare o restituire per quanto possibile all'anziano condizioni di autosufficienza che gli permettono una vita di relazione nel proprio ambiente familiare e sociale prevenendo l'insorgere di condizioni che ne rendano evitabile il ricovero e l'isolamento.

ART. 31

- 1) L'intervento del servizio può avvenire su richiesta dell'interessato o dei suoi familiari o su segnalazione di altri servizi nonché di cittadini in genere. L'assunzione del caso deve comunque essere concordata, successivamente, con l'anziano e i suoi familiari più stretti.
- 2) A seguito della richiesta o della segnalazione suddetta gli operatori istituiscono una pratica per l'assunzione del caso e formulano una proposta con l'indicazione del tipo di prestazione che ritengono necessaria, formulando altresì un'ipotesi di durata e di frequenza dell'intervento, poiché il servizio domiciliare non può diventare un diritto acquisito per la vita (es. pensione), ma va di pari passo al riscontro dei bisogni.

Art. 32

- 1) Spetta agli operatori addetti all'Assistenza di base modificare o sospendere le prestazioni, quando si presentano le condizioni che richiedono un cambiamento di intervento.
- 2) La sospensione è prevista quando vengono a mancare le condizioni che hanno determinato il bisogno assistenziale.

Art. 33

- 1) La visita domiciliare sarà effettuata dell'Assistente Sociale con un'operatrice domiciliare.
- 2) La discussione del caso sarà effettuata dall'Assistente Sociale e dalle Assistenti Domiciliari; questo consentirà di mettere a fuoco i bisogni espressi e inespressi a cui è necessario dare risposta, quindi individuare l'obiettivo a cui tendere e i tipi di prestazioni per arrivare a tale obiettivo.
- 3) La verifica del programma obiettivo sarà settimanale e comporterà la valutazione dei risultati conseguiti con eventuale possibilità di riduzione del servizio, cessazione o modifica dell'obiettivo.
- 4) Occorre inoltre che il servizio domiciliare sia in grado di individuare piani di lavoro generali, cioè individuare le risorse personali (utente) e sociali (ambiente), per evitare di sostituirsi là dove non è necessario ed essere uno stimolo costante per il raggiungimento di obiettivi possibili (es. autonomia per l'utente e collaborazione tra parenti, vicinato e volontariato per un maggior inserimento dell'anziano nel proprio tessuto sociale).

5) Sarà fatta una rotazione periodica delle operatrici domiciliari rispetto all'utenza. Tale rotazione è motivata dalle seguenti valutazioni:

- perché possa sussistere una valutazione globale indispensabile al lavoro di gruppo (per la verifica e la programmazione);
- onde evitare rischi di "familiarizzazione" tra operatore e nucleo;
- perché l'utente sia portato a percepire l'intervento a livello "di servizio" e non legato al singolo operatore;
- perché il passaggio dei casi consente una più equa ripartizione dei carichi di lavoro tra le operatrici (non soltanto manuali, ma anche psicologici);
- perché le qualità di una operatrice siano di supporto alle eventuali carenze dell'altra.

Art. 34

Il servizio è rivolto a:

- persone che hanno presentato domanda di ricovero in Istituto e per le quali sussistono le condizioni di assistenza domiciliare;
- anziani soli o coppie di anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
- anziani anche cronici inseriti in un nucleo familiare, in tal caso l'intervento dovrà avvenire in collaborazione con la famiglia convivente verificando quali risorse ha la famiglia per far fronte al bisogno (per evitare di sostituirsi o di penalizzare);
- anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari (ricoveri ospedalieri, assenza congiunti, ecc....);
- persone ricoverate in Istituto o in Ospedale le cui condizioni ne permettono la dimissione;
- persone handicappate che vivono sole o con genitori anziani e che non usufruiscono di alcun tipo di assistenza;
- persone handicappate i cui familiari sono impossibilitati temporaneamente per gravi motivi, a garantire l'assistenza.

Art. 35

- 1) Il Servizio Domiciliare per realizzare gli obiettivi istituzionali realizza interventi che vanno esplicitati con la costante attenzione a favorire l'autonomia dell'utente nel suo contesto di vita sia familiare che sociale.
- 2) Alla figura professionale dell'operatore addetto alla assistenza di base sono demandate le seguenti prestazioni:
 - a) Aiuto per il governo della casa:
 - riordino del letto e della stanza;
 - pulizia generale dell'alloggio;
 - cambio della biancheria e utilizzo del servizio di lavanderia;
 - preparazione e/o aiuto per il pranzo e per la spesa, eventuale fornitura del pasto a domicilio.

- b) Aiuto nelle attività della persona su se stessa:
 - alzarsi da letto;
 - pulizia personale, aiuto per il bagno;
 - vestizione;
 - nutrizione – aiuto nell’assunzione dei pasti.

- c) Aiuto a favorire l’autosufficienza nell’attività giornaliera:
 - aiuto per una corretta deambulazione;
 - aiuto nel movimento di arti invalidi;
 - accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizioni di riposo;
 - mobilitazione dell’anziano allettato;
 - aiuto nell’uso di accorgimenti o attrezzi per camminare, ecc..

- d) Interventi igienico-sanitari di semplice attuazione, sotto controllo del medico;
 - controllo nell’assunzione di farmaci;
 - controllo della pressione arteriosa;
 - prevenzione e medicazione delle piaghe da decubito, lavande.

- e) Prestazioni di segretariato sociale (in collaborazione con l’Assistente Sociale);
 - informazioni su diritti e pratiche;
 - accompagnamento presso uffici e servizi quando non può provvedere con altri aiuti (familiari, volontari, ecc...).

- f) Interventi tendenti a favorire la vita di relazione, la socializzazione dell’utente:
 - ricerca di forme solidaristiche (vicini, volontari, ecc...);
 - rapporti con le strutture ricreative e culturali del territorio;
 - partecipazione agli interventi di attivazione all’interno delle strutture protette.

Art.36

In via eccezionale, sempre in base alle proposte degli operatori e con la medesima procedura, debbono essere ammessi all’assistenza domiciliare cittadini non anziani che versano in particolari condizioni di necessità.

Art.37

Nello svolgimento del lavoro gli operatori dovranno avvalersi della collaborazione dei familiari, dei vicini o conoscenti, del volontariato, dei medici curanti e di tutti i presidi sanitari che operano sul territorio.

Art.38

- 1) Il servizio domiciliare viene erogato in forma gratuita, limitatamente per quanto concerne le spese derivanti dal personale.
- 2) Forme di semigratuità saranno fissate a cura dell’Amministrazione Comunale per quanto riguarda l’erogazione delle prestazioni quali il pasto, la lavanderia, il materiale sanitario.

Art.39

- 1) L’orario di lavoro è articolato su 6 giorni alla settimana.
L’organizzazione del lavoro deve tendere alla copertura anche nei pomeriggi quando l’organico lo consenta.
E’ decisione del servizio garantire la presenza al sabato pomeriggio e alla domenica, limitatamente ai casi di assoluta necessità.

- 2) E' prioritario comunque che il Servizio possa organizzare la presenza in funzione delle esigenze degli assistiti ovviamente nell'ambito del monte ore previsto dal contratto di lavoro.
Nel monte ore complessivo del servizio vanno previsti periodici momenti di riunione di gruppo, di coordinamento sia per la verifica delle linee e dei contenuti del servizio che per la conduzione operativa dei singoli casi.

CAPO 7° ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art.40

- 1) Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
- 2) Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico – motorie ricreative del tempo libero.
- 3) Il comune può concedere contributi una – tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
- 4) Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II IV e V

CAPO 8° SVILUPPO ECONOMICO

Art.41

- 1) Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgono una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
 - c) al concorso per manifestazioni e iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
 - e) a contributi delle associazioni Pro–Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale;

- 2) Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale e di uso pubblico.
La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale.
- 3) Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione delle manifestazioni.
Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.
- 4) Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto.
- 5) La concessione di contributi per le finalità di cui al precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt.11 e 12.

CAPO 9°
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art.42

- 1) Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzate principalmente:
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale ;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico ;
 - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
 - d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelle con altre comunità nazionali o straniere;
 - e) a contributi delle associazioni Pro - loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
- 2) Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale e di uso pubblico.
La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale
- 3) Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione delle manifestazioni.
Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.
- 4) Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto.
- 5) La concessione di contributi per le finalità di cui al precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt.11 e 12.

CAPO 9°
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art.42

- 1) Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzate principalmente:
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
 - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali, e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
 - d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra giovani del Comune e quelle con altre comunità nazionali o straniere;
 - e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art.43

- 1) La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, sia per il contenuto qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
- 2) Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II IV e V.

CAPO 10°
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art.44

- 1) Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei lavori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di associazione, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente.
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni utili per la loro protezione .

- 2) Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

CAPO 11° INTERVENTI SPECIALI

Art.45

- 1) Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari
- 2) La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.
- 3) Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi di attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

CAPO 12° DISPOSIZIONI FINALI

Art.46

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno in cui a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.
- 2) Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione ai sensi del 1° comma dell'art.47 della Legge 8 giugno 1990, n.142